



FONDI STRUTTURALI EUROPEI  
pon 2014-2020  
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



# Liceo Classico Statale "Francesco Stelluti"

**Classico – Linguistico – Scienze Umane – Economico Sociale**

Ente accreditato presso la Regione Marche per obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua  
Scuola partner per corsi di preparazione ed esami di certificazione della lingua Inglese, ESOL, University of Cambridge  
Scuola polo per certificazioni di informatica EIPASS

[segreteria@liceostelluti.edu.it](mailto:segreteria@liceostelluti.edu.it) – [anpc03000b@istruzione.it](mailto:anpc03000b@istruzione.it) – [www.liceostelluti.edu.it](http://www.liceostelluti.edu.it)

via Rinalda Pavoni, 18 – 60044 Fabriano (AN) tel. 0732-21977 fax 0732-248147

codice meccanografico ANPC03000B – C.F. 81002450427



## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

*(approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 2 marzo 2018)*

### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

**VISTI** gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 del 8/03/99;

**VISTO** l'art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa;

**VISTO** in particolare l'art. 33 comma 2 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, con il quale viene affidata al Consiglio d'Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;

**VISTO** l'art. 10 T.U. n. 297 del 16/4/94;

**VISTO** il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal decreto L.vo 150/09;

**VISTI** il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;

**VISTO** il regolamento d'istituto;

EMANA

Il seguente regolamento che costituisce parte integrante del Regolamento d'istituto.

#### **Art. 1 – FINALITA' E AMBITO D'APPLICAZIONE**

Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera intellettuale per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze deliberate nel PTOF.

#### **Art. 2 – REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE**

Per ciascuna attività o progetto per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, il Consiglio d'Istituto, disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione.

Particolari limitazioni alle domande dei candidati possono essere poste, in relazione alla opportunità e all'interesse di utilizzare, in relazione alla natura e alle finalità dell'attività o del progetto, risorse ed esperienze presenti nel territorio.

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria. Per i soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore non si richiede necessariamente la specializzazione universitaria o l'iscrizione in ordini o albi.

Si valuteranno quindi, in relazione alle specifiche esigenze:

- Titolo di studio;
- Curriculum del candidato con:
  - a. Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
  - b. Esperienze metodologiche – didattiche;
  - c. Attività di libera professione nel settore;
  - d. Corsi di aggiornamento;
  - e. Pubblicazioni e altri titoli;
  - f. Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.
- Traccia programmatica della prestazione professionale da effettuare

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:

- Livello di qualificazione professionale e scientifica;
- Congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- Valore innovativo del progetto presentato dal candidato;
- Eventuali precedenti esperienze didattiche;
- Esperienze pregresse di collaborazione con l'istituto valutate positivamente.

Il requisito della particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, non deve essere inserita nel contratto che la scuola stipula con una società o con una associazione esterna.

Infatti, il contratto è stipulato con un soggetto esterno non persona fisica. L'associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto.

Tuttavia, la Scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l'associazione manderanno per fornire la prestazione e che dovranno corrispondere ai requisiti sopra indicati.

### **Art. 3 – PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE (pubblicità notizie)**

Gli avvisi relativi alle attività ed insegnamenti per i quali, di volta in volta, devono essere conferiti incarichi, sono pubblicati all'albo ufficiale della scuola e sul sito web d'Istituto. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre.

Per ciascun avviso deve essere specificato:

- L'oggetto della prestazione;
- La durata del contratto: termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- Il corrispettivo proposto per la prestazione.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego, non devono aver subito condanne che comportino l'esclusione, l'interdizione temporanea ancora in essere o definitiva da pubblici uffici.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto. Il dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze necessarie generalmente riconosciute.

Nel caso di progetti prospettati da esperti esterni e fatti propri dalla scuola, la proposta dell'autore può essere equiparata a quella del soggetto unico competente.

#### **Art. 4 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO**

1. La determinazione da parte del D.S. del corrispettivo relativo ai singoli contratti deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (leggi – CCNL scuola – tariffe professionali).

In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

2. Può anche essere previsto un pagamento forfettario, ove più conveniente all'Amministrazione.
3. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentari dagli stessi enti erogatori.

#### **ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI**

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all'art. 2. Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio a ciascuna delle seguenti voci.

- A. Titoli culturali e professionali (max 40 punti)
- |   |   |
|---|---|
| 1) Altra laurea oltre il titolo richiesto                                 | 20 punti;                                     |
| 2) Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l'attività richiesta;  | 15 punti;                                     |
| 3) Master universitario;  | 10 punti;                                     |
| 4) Corso di perfezionamento universitario della durata almeno di un anno; | 5 punti;                                      |
| 5) Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento specifici         | 0,5 punti a corso fino a max 5 punti;         |
| 6) Certificazione competenze informatiche;                                | 3 punti;                                      |
| 7) Certificazione competenze linguistiche;                                | 3 punti;                                      |
| 8) Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza;                      | 0,5 punti a pubblicazione fino a max 5 punti; |
- B. Esperienze Lavorative (max 40 punti)
- |  |  |
|--|--|
| 1) Docenza nel settore di pertinenza;  | 0,5 punti per ogni anno di servizio;             |
| 2) Docenza in corsi universitari nelle discipline attinenti l'attività richiesta;  | 3 punti fino a un max di 21 punti;               |
| 3) Attività di docenza in corsi di formazione;   | 2 punti fino a un max di 20 punti;               |
| 4) Esperienza lavorativa e/ o professionale documentata: collaborazioni con altri enti/ associazioni che operano nel settore di pertinenza | 2 punti per ogni anno fino a un max di 10 punti; |
- C. Traccia Programmatica (max 20 punti)
- Si richiede che ciascun candidato presenti una traccia programmatica relativa ai corsi di interesse. La traccia verrà valutata dalla commissione fino a un massimo di 20 punti.

A parità di punteggio sarà data la preferenza a candidati che:

- Abbiamo già lavorato senza demerito in Istituto;
- Abbiamo svolto esperienze con valutazione positiva in altri istituti

Per particolari attività/progetti potranno essere individuati criteri più specifici, o le valutazioni potranno essere effettuate mediante attribuzione di punteggi nell'ambito dei un tetto massimo.

#### **Art. 6 – STIPULA DEL CONTRATTO**

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento. Il contratto deve avere il seguente contenuto minimo:

- parti contraenti;
- oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;
- responsabile cui è affidato il controllo dell'esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione;
- impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Ancona, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
- informativa ai sensi della privacy;
- sottoscrizione del dirigente responsabile e dell'incaricato.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. I contratti di cui al presente regolamento costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola; ovvero, nei casi che lo prevedono, di prestazione d'opera occasionale i contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e NON sono rinnovabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso. E' istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

È istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico.

#### **Art. 7 – CONDIZIONI E LIMITI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO**

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- Che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- Che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- Di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna;
- Di cui comunque sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifica professionalità esterna.

#### **Art. 8 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNCAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA**

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 165 del 30/3/2001.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53 commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001.

#### **ART. 9 – VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE**

È prevista una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

#### **ART. 10 – VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE**

La circolare n. 2/2008 citata nelle premesse chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento del fine, e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta del collaboratore, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

#### **Art. 11 – ABROGAZIONE**

Il presente regolamento abroga e sostituisce il precedente regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto in data 19/02/2010 con delibera n. 198 e seguenti.